

· P A R C O ·



A P U A N E

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Filucchia 1, Comune di Stazzema, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 5 agosto 2022, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

In data 7 aprile 2022 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso l’esame della istanza per richiedere chiarimenti ed integrazioni;

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>Amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>

<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>
--	--

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. ing. Arianna Corfini</i>
Unione Comuni della Versilia <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso in conferenza e nel contributo inviato</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
AUSL Toscana Nord Ovest <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. geol. Maria Laura Bianchi</i>
ARPAT Dipartimento di Lucca <i>Vedi parere reso nel contributo inviato</i>	<i>Inviata nota</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

partecipa alla conferenza il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato;

è presente per la Regione Toscana il dott. Andrea Biagini.

o o o

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane comunica che sono pervenuti i seguenti pareri/contributi:

1. Regione Toscana;
2. ARPAT Dipartimento di Lucca;

La Rappresentante del Comune di Stazzema esprime parere favorevole.

Il Rappresentante della Unione dei Comuni della Versilia conferma il parere favorevole della commissione del paesaggio già inviato con nota del 28 luglio 2022.

Il Rappresentante della Regione Toscana esprime parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni indicate negli allegati alla PEC prot. RT n. 305368 del 2/08/22.

La Rappresentante della Az.USL Toscana Nord Ovest esprime parere favorevole al progetto comprensivo del sistema di misura di stress e di monitoraggio degli spostamenti proposto nella documentazione integrativa del dicembre 2021.

Il Rappresentante del Parco Regionale, visti i chiarimenti pervenuti, esprime parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.

ooo

La Conferenza di servizi da atto che il parere favorevole espresso dalla Unione dei Comuni della Versilia - comunicato dal Rappresentante dell'Unione in sede di conferenza - in presenza del silenzio assenso della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, assume il valore di autorizzazione paesaggistica;

La Conferenza di servizi, visti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, espressi dalle amministrazioni partecipanti, esprime parere favorevole al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale

Settore Miniere

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art 27/bis.
Cava Filucchia Società: Ditta DA.VI. Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 05.08.2022 ore 09:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che mi sarà possibile esprimere il parere regionale in senso favorevole nel rispetto delle prescrizioni trasmesse in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 302854 del 29/07/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 302248 del 29/07/2022
- parere Settore Sismica Prot 287097 del 18/07/2022
- parere Settore Autorizzazioni rifiuti Prot 288262 del 19/07/2022

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati note

Risposta al foglio del

18/07/2021

numero 0286816

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis.

Cava Filucchia 1 Società: DA.VI. Srl Comune di Stazzema (LU)

Contributo Istruttorio

RIF.217

Regione Toscana

Settore Miniere

RUR Ing. Alessandro Fignani

alessandro.fignani@regione.toscana.it

In risposta alla nota in oggetto, si conferma quanto espresso con la nota 0134380 del 30/03/2022, che trasmettiamo allegato alla presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp



Servizio Ambiente
Ambiente - Ufficio acque, aria clima acustica e V.I.A.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 2271

del 04/05/2011

**Oggetto: D.LGS. 112/98 -DPR 447/98 E S.M.I.- DITTA DA.VI SRL.
STABILIMENTO DI STAZZEMA. RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI
SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS.152/06, PARTE QUINTA.
CONCLUSIONE SUB-PROCEDIMENTO.**

IL DIRIGENTE

Considerato il DPR 447/98 di attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/98, modificato dal DPR 440/00 relativo alla disciplina dell'attività degli Sportelli Unici istituiti presso i Comuni e al regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15/03/1997, n. 59;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" entrato in vigore il 29/04/2006, il quale ha provveduto al riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative previgenti alla sua entrata in vigore, riguardanti le materie indicate all'art. 1 del decreto, tra le quali la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera disciplinata nella parte quinta e suoi allegati, abrogando all'art. 280, il D.P.R. 203/88;



Considerato il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 di “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69” ed in particolare l’art. 3 dello stesso di modifica alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Considerata la normativa regionale vigente in materia di emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 “*Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente*” che individua nelle Province, l’Autorità competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività di cui alla parte V, del titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 e alla relativa attività di controllo;

Vista la richiesta di parere pervenuta dalla Ditta Da.Vi. Srl con sede legale in via Fusco, 39, comune di Seravezza in data 01.03.2011 con prot. n. 417743 relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, generate dall’attività ubicata in loc. Cava Filucchia I Comune di Stazzema;

Considerato che nell’impianto viene effettuata l’attività di coltivazione di cava;

Considerato che, ai sensi del c. 4 lett. c) dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 l’autorizzazione stabilisce per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

Visto il verbale della Conferenza di servizi convocata il 08.03.2011 ai sensi del c. 3 dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 14 e seguenti della L. n. 241/90, conservato agli atti del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, che prende atto ed esamina la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse e la documentazione tecnica presentata dalla Ditta in oggetto. Pertanto la Conferenza valutate le specifiche risultanze istruttorie e le posizioni espresse, determina la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, con le misure di contenimento proposte dall’Azienda di cui all’istruttoria allegata al presente verbale nonché le prescrizioni ivi contenute previa acquisizione da parte del Servizio Ambiente della Provincia del parere favorevole espresso dal Comune di Stazzema per quanto di competenza;

Considerato che in sede di Conferenza di Servizi del 08.03.2011 il rappresentante dell’Az. USL 12 presente ai sensi dell’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/2006-parte quinta ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse;

Visto il parere favorevole per quanto di competenza, espresso dal Comune di Stazzema pervenuto in data 06.04.2011 prot. n. 65635;

Vista la L. n. 241 del 07/08/1990 e succ. mod. ed int. ed in particolare l'art. 14 e seguenti;

Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nella Conferenza di Servizi del 08.03.2011

Ritenuto pertanto di rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del c. 2 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/2006, derivanti dallo stabilimento ubicato in località Filucchia, Comune di Stazzema gestito dalla ditta in oggetto con sede legale in Via Fusco, 39, Comune di Seravezza, con le prescrizioni specificate di seguito;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 parte quinta, le emissioni in atmosfera non convogliate derivanti dall'impianto ubicato in Via in località Filucchia, Comune di Stazzema, gestito dalla Ditta Da.Vi. srl con sede legale in Via Fusco, 39, Comune di Seravezza, con le seguenti prescrizioni:

a) devono essere rispettate le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse indicate nell'Allegato unico parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le misure di contenimento di cui alla parte prima dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, tecnicamente realizzabili;

2) Di riservarsi prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi.

3) Di dare atto che il verbale della Conferenza di Servizi del 08.03.2011 richiamato nella premessa e motivazione della presente determinazione, è reso disponibile ed è accessibile presso il Servizio Ambiente della Provincia di Lucca;

4) Di dare atto che il provvedimento di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quinta, ha validità di anni quindici (15) dalla data di rilascio e che la domanda di rinnovo deve essere richiesta almeno un anno prima della scadenza;

5) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive Unione di Comuni Alta Versilia, sede delocalizzata presso il Comune di Stazzema per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i., dei quali invierà copia comprensiva della data di notifica, al Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, al Dipartimento A.R.P.A.T. di Lucca e alla Az. Usl 12 Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica zona Versilia, ai fini dei successivi controlli.

- 6) Di dare atto che contro il provvedimento di autorizzazione è ammesso ricorso in opposizione entro 30 gg. dalla data di notifica dell'autorizzazione. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto.
- 7) Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Provinciale.
- 8) Attestato che la presente determinazione non comporta implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi.
- 9) Di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione.
- 10) Di precisare inoltre che il responsabile del Procedimento Istruttorio è il Dott. Massimo Antonelli.

Il Dirigente
Roberto Alfonso Pagni / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

PROVINCIA DI LUCCA - **Servizio Ambiente** - Allegato unico - Prescrizioni per le emissioni diffuse -

- SISTEMI DI CONTENIMENTO INDICATI DALLA DITTA -

- 1) Sospensione delle lavorazioni in condizioni di vento elevato (superiore a 4 m/s)
- 2) Continua rimozione del materiale in stoccaggio provvisorio
- 3) Pulizia costante dei piazzali tramite rasatura con la benna della pala meccanica
- 4) Nella stagione secca e durante i periodi di siccità, trattamento della superficie del singolo cumulo tramite bagnamento (wet suppression) con acqua, mediante pompa di portata non inferiore a 0,3 mc/ora e impianto di erogazione alternata a pioggia, finemente dispersa.
- 5) Mantenimento e ispessimento della vegetazione ad alto fusto e degli arbusti ai limiti del cantiere estrattivo
- 6) Costipamento del materiale di risulta utilizzato per rampe e rimodellamento, inerbimento in itinere secondo quanto previsto dal piano di ripristino
- 7) N.2 viaggi settimanali effettuati con camion telonati per il trasporto di blocchi di grandi dimensioni

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE

Per quanto non espressamente indicato dalla Ditta, circa le modalità di contenimento delle emissioni diffuse, si richiamano le misure di cui all'Allegato V – Parte I del D.Lgs. 152/06 – Parte V.

<p><i>Dlgs 152/06 Allegato V Parte I</i> 'Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti'</p>	<p><u>[2] Produzione e manipolazione di materiali polverulenti</u> 2.1 I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati. 2.2 Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.</p> <p><u>[3] Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti</u> 3.1 Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. 3.2 Se l'utilizzo dei dispositivi chiusi non è, in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulente devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento. 3.3 Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e abbattimento nei seguenti punti: - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto; - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici; - canali di scarico per veicoli su strada o rotolati; - convogliatori aspiranti. 3.4 Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti. 3.5 Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere tale da non dar luogo alle emissioni di polveri. 3.6 La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.</p> <p><u>[4] Stoccaggio di materiali polverulenti</u> Per il magazzino di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazione ad es. le seguenti misure: - Possibilità di stoccaggio in silos; - Possibilità di realizzare una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse le attrezzature ausiliarie; - Possibilità di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie; - Possibilità di stoccaggio su mani erbosi - Possibilità di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento; - Umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.</p>
---	---



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis Cava Filucchia 1 Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 02/08/2022. Contributo per la formazione della posizione unica regionale

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 55223

Al Settore Minerale e Autorizzazioni
in Materia di Geotermia e Bonifiche

p.c.

Al Dipartimento Arpat di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna indetta dal RUR per il giorno 02/08/2022, prot. n. AOOGRT/286816 del 18/07/2022,

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di giugno e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Preso atto che tale documentazione non risulta essere tale da interferire con la posizione già assunta da questo Settore in merito al progetto;

si trasmette in allegato il contributo tecnico già inviato per la precedente videoconferenza del 04/04/2022.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

DC/ES



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati note

Risposta al foglio del

18/03/2021

numero 0113823

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis.

Cava Filucchia 1 Società: DA.VI. Srl Comune di Stazzema (LU)

Contributo Istruttorio

RIF.217

Regione Toscana
Settore Miniere
RUR Ing. Alessandro Fignani
alessandro.fignani@regione.toscana.it

In risposta alla nota in oggetto, dalla documentazione scaricata il 30/03/2022 dal portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, la Ditta ha una concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fosso della Grotta per una portata massima di 0,035l/s rilasciata con decreto della Provincia di Lucca n° 3952 del 03/03/2013 accordata per un periodo di anni quindici.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, dall'esame degli elaborati appare che le aree di escavazione evidenziate nel piano, non attraversano né il demanio idrico né corsi d'acqua individuati dal Reticolo Idrografico LR 79/2012.

Pertanto non si ravvedono, per quanto di competenza, motivi ostativi a una conclusione positiva del procedimento in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Filucchia 1 Società: DA.VI. Srl Comune di Stazzema (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 02.08.2022 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Miniere e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGR/286816 del 18/07/2022 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluenza ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/286816 del 18/07/2022

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per procedimento di autorizzazione della seguente attività estrattiva:

- Cava Filucchia, nel comune di Stazzema (LU), per il giorno 2 agosto 2022.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluyente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro recepimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/31.13** del **04/08/2022** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Filucchia n. 1 - Variante al progetto di coltivazione della cva Filucchia 1 - proponente: DA.VI. S.r.l. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 05/08/2022 - Vs. comunicazione prot. 2999 del 19/07/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 81464 del 22/10/2022 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvenuto deposito della documentazione relativa alla procedura di VIA ex art. 27-bis del DLgs 152/06.

Con nota prot. 82210 del 26/10/2022 questo Dipartimento aveva comunicato che la documentazione scaricata dal sito internet del Parco era incompleta relativamente alla valutazione dell'impatto acustico e delle emissioni diffuse.

In occasione della CdS convocata per il giorno 07/04/2022 questo Dipartimento, con nota prot. 25716 del 05/04/2022, aveva richiesto alcuni chiarimenti relativamente alla gestione dei rifiuti di estrazione e delle AMD.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco delle Alpi Apuane nella sezione "integrazioni 09.06.2022". Le considerazioni sulle richieste formulate da quest'Agenzia sono raccolte i 4 punti

Presenza di rifiuti di estrazione

Relativamente alla presenza di quantità modeste di rifiuti di estrazione (c.a. 100 mc) in occasione di un controllo avvenuto nel marzo 2019, la ditta comunica nel corso del sopralluogo era stato erroneamente indicata la presenza di materiali destinati al ripristino morfologico.

Si sottolinea che la dichiarazione rilasciata nel corso del sopralluogo e firmata da responsabile legale (verbale di ispezione 20190328-01322-01) è stata successivamente confermata con un documento pervenuto al Dipartimento con nota prot. 27209 del 08/04/2019.

Si raccomanda di verificare le informazioni che vengono fornite, sia in fase di controllo che di istruttoria, anche alla luce di quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

Tempistica produzione rifiuti di estrazione

La ditta dichiara che non si avrà produzione di rifiuti di estrazione se non negli ultimi 2 anni del progetto. Non sarà pertanto consentito accumulare rifiuti di estrazione prima degli ultimi 2 anni del progetto.

Nella relazione si dichiara inoltre che per il riutilizzo all'interno del sito, il dato relativo alla composizione delle terre (parametri proposti Nitrati, Nitriti, cadmio, zinco, cobalto, nichel, piombo, rame, mercurio cromo totale, arsenico, idrocarburi,) verranno confrontati con la colonna B e la Tabella 1 Allegato 5, al Titolo V parte IV del D. Lgs.152/06. Si fa presente che il confronto dovrà essere effettuato non con la destinazione d'uso attuale, ma con la destinazione d'uso definitiva. Si richiede che a tal proposito essere effettuato anche un test di cessione con le modalità previste dal DM 5/2/1998.

Misure di mitigazione per la qualità delle acque superficiali

Si sottolinea che le modalità di gestione attualmente in uso, non hanno garantito la qualità delle acque superficiali nel corso d'acqua adiacente al sito estrattivo, almeno stando ai dati forniti dalla ditta. Si ritiene che sia preferibile impedire alle acque meteoriche/di processo di raggiungere il torrente piuttosto che ripulirle successivamente. Dovrà pertanto essere realizzato correttamente in modo che trattenga le acque provenienti dal sito estrattivo.

A tal proposito, si rileva che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di *“definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)”* e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso ed i cui esiti saranno condivisi con questa Agenzia. Si resta pertanto in attesa di conoscerne gli esiti.

Riferimenti errati delle denominazioni delle cave

La ditta comunica che alcuni dei nomi sono effettivamente errati. Si richiede che la documentazione sia integrata con la versione corretta della relazione di monitoraggio.

3. Conclusioni

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. **La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;**
2. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;
3. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti;
4. Le operazioni di svuotamento delle vasche di decantazione e di pulizia dei piazzali devono essere annotate su apposito registro, presente in cava e a disposizione per eventuali controlli, annotando anche una stima delle quantità rimosse;
5. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;
6. per il materiale detritico stoccato in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinarsi di solidi da parte delle acque meteoriche;
7. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08;
8. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia

- attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
9. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche;
 10. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
 11. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;
 12. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;
 13. i limi provenienti sia dall'impianto di trattamento acque che dalla pulizia dei piazzali (spazzatrice, escavatore o altro), e pertanto non raccolta in sacchi filtranti o altro, dovrà in ogni caso essere stoccata in modalità idonee ad evitarne la dispersione in recipienti stagni e possibilmente in aree coperte;
 14. provvedere allo smaltimento dei materiali limosi così raccolti nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente.

Con riferimento specifico a quanto emerso nel corso della presente istruttoria si ritiene debbano essere previste le seguenti ulteriori prescrizioni:

15. non sarà consentita la presenza di materiali classificati come "rifiuti di estrazione" ex DLgs 117/08 se non negli ultimi due anni del presente progetto;
16. dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente la relazione di monitoraggio corretta in sostituzione di quella trasmessa precedentemente;
17. le analisi sui materiali inerti, tal quale e test di cessione, dovranno essere confrontati con la destinazione d'uso definitiva e non su quella attuale.

Lucca, lì 04/08/2022

per il Responsabile del Settore Supporto tecnico
il Responsabile del Dipartimento

Dott. Alberto Tessa¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.